



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 24/11/2022

Il giorno 24 novembre alle ore 20.45 presso la sede sociale di via Fabio Filzi 35a, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Complesso Bandistico Città di Cremona" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello statuto ai sensi del Dlgs 117/2017 e successive indicazioni da parte dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, area della provincia di Cremona.
- 2) Ratifica dell'adesione all'Associazione di nuovi soci;
- 3) varie ed eventuali.

In seconda convocazione sono presenti, fisicamente n. 17 soci su un totale di 39.

N.B. - Pur essendo assemblea straordinaria, esiste una proroga in base alla quale fino al 31 dicembre 2022 si applicano modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria (art. 26-bis), per adeguare gli statuti di ONLUS, O.D.V. e A.P.S. al fine dell'iscrizione al RUNTS.

Presiede l'Assemblea il sig. Giovanni Mori nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.ra Alessandra Zanoni nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il Presidente che spiega ai soci la necessità di fare dei cambiamenti allo statuto dell'Associazione, sulla base delle indicazioni pervenute dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, area della provincia di Cremona.

In particolare sulla possibilità di dare ai minorenni l'accesso al voto, sulla eliminazione dei riferimenti alla cooptazione e sulla maggioranza di 3/4 dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Si apre dunque il dibattito, non essendoci interventi, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 17 voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo statuto.

Riguardo all'altro punto all'ordine del giorno, viene letto l'elenco di coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione. L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 17, voti contrari 0, astenuti 0, di accettare l'adesione di nuovi soci, qui di seguito elencati:

Arisi Giancarlo, Bigliardi Giuseppe, Boi Enzo, Bonini Antonio, Bonini Addiberto, Bonoldi Antonello, Bottini Fiorella, Carotti Giuseppe, Carotti Santino, Castagna Ottorino, Cocchetti Ernesto, Collini Maria Pia, Corbari Daniele, Fusar Poli Giovanni, Galliera Carla, Ghizzoni Giovanni, Granata Silvia, Mussetola Angelo, Paini Maurizio, Panozzo Enzo, Pedretti Roberto, Ravasi Etorina, Rubini Paolo Amedeo, Scarinzi Elsa, Scotti Adelio,



Taglietti Paolo, Villaschi Tiziano, Zompanti Giuseppina, Zucchelli Mario, Finardi Isotta, Jayakody Kishani, Ruggeri Matilde, Signore Tommaso.

Non essendo presenti "varie ed eventuali" ed esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle 21.21.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti dalla legge.

Il Segretario
Alessandra Zanoni

Il Presidente
Giovanni Mori

REGISTRATO A CREMONA IL -2 DIC. 2022 AL N° 2063 SERIE 3
PAGATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM 222600 2063000 R1



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARRUTO

"Complesso Bandistico Città di Cremona - APS"
CF 93051140197

STATUTO

Art. 1

Costituzione e sede

1. È costituito in Cremona l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato **"Complesso Bandistico Città di Cremona - APS"** di seguito indicato con il termine "Associazione" con la forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Fabio Filzi, 35A.
4. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
5. L'Associazione è apolitica, apartitica, non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
6. L'Associazione fa proprio e promuove, al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per i seguenti fini:
 - riunire tutti coloro che amano la musica e realizzare in particolare un complesso musicale bandistico tra i Soci;
 - perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche, contribuire allo sviluppo dell'attività bandistica, diffondere la cultura musicale;
 - organizzare e promuovere le attività necessarie alla formazione musicale rivolte alla collettività locale;
 - stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, concertistiche nonché socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
 - svolgere attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai bambini e ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori musicali, seminari, stage di musica;
 - promuovere la diffusione della musica ed agevolare l'inserimento nel mondo musicale di persone diversamente abili, utilizzando la musica come momento per conseguire l'autonomia necessaria per imparare a gestirsi e a relazionarsi; l'inserimento nel Complesso Bandistico costituirà stimolo alla convivenza, al rispetto degli altri e delle regole ed occasione di socializzazione e di rafforzamento della propria autostima;
 - organizzare manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi e quant'altro possa essere utile alla diffusione della musica.
2. L'Associazione associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali.
3. L'Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.
4. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 117/2017).

5. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- organizzare e aderire a manifestazioni musicali, organizzare concerti, privilegiando, quando possibile, le manifestazioni popolari e tradizionali, caratteristica del territorio;
- promuovere e organizzare laboratori musicali e corsi di orientamento musicale volti a favorire la diffusione della cultura musicale e l'amore per la musica soprattutto tra bambini, adolescenti e giovani;
- promuovere ed organizzare corsi di musica a favore di persone diversamente abili al fine di favorirne l'inserimento nel mondo musicale, offrendo loro la possibilità di una educazione musicale graduale concepita in modo che, potenzialmente, ognuno che lo desideri ne possa usufruire, favorendo la socializzazione e l'integrazione armonica e proficua nel lavoro d'insieme;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi sociali ed in particolare favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, concertistiche nonché socio – culturali anche nello spirito della solidarietà sociale.

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

7. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

10. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici ed Associazioni.

11. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

12. L'Associazione non esercita attività commerciale continuativa né permanente.

Art. 3

I Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il 18° anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e possono godere del diritto di voto in Assemblea per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Soci Fondatori, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari e i bandisti.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione; i "Soci Onorari" acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

6. Sono considerati "Soci Onorari" anche gli ex bandisti anziani e coloro che hanno rivestito per lunghi periodi cariche sociali nell'Associazione contribuendo in modo significativo alla vita sociale; questi sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati.
7. Possono essere Soci sia persone fisiche che giuridiche nella forma di Enti del Terzo Settore o non profit purché in prevalenza APS.
8. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun Socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.
9. La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo che si esprime sulla stessa nella prima riunione utile successiva al suo ricevimento e comunque non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta, deliberando l'accoglimento o il rifiuto, e dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
10. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
11. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
12. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
13. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
14. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e prevalentemente gratuito.

Art. 4

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - decesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, ammesse in ogni momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni, comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. e ratificato dall'Assemblea in occasione della prima riunione utile successiva alla deliberazione e, comunque, non prima di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.
2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione o radiazione del Socio è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
3. L'esclusione o la radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata l'esclusione o la radiazione.

Art. 5

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti:
 - ad osservare le norme del presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Sociali;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento coerente con la scelta di adesione e conforme alle finalità dell'Associazione;
 - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - a versare la quota associativa annuale.
2. I Soci hanno il diritto:
 - di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa;

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di accedere agli atti ed ai registri dell'Associazione alla presenza del referente responsabile;
 - di dimettersi in qualsiasi momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - di eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
3. Ogni Socio ha diritto di voto, anche per delega scritta (massimo una), per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio di previsione, per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e per tutte le altre deliberazioni su cui è richiesto il voto.

Art. 6

Gli Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo.
2. Possono inoltre essere costituiti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Garanti.
3. I collegi di controllo e di garanzia hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati.
4. Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative possono essere rimborsate le spese eventualmente sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei modi e nelle forme deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa.
2. È convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche elettive e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.
3. In seduta straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa: in questi casi valgono le maggioranze previste dai successivi artt. 19 e 20.
4. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati.
5. Nel caso in cui un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati chiedano che l'Assemblea sia convocata per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dal deposito della richiesta scritta presso la sede dell'Associazione.
6. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire, per iscritto, ai Soci almeno quindici giorni prima della data prevista.
7. Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria ed in prima convocazione sono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci.
8. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo i casi dei successivi articoli 18 e 19. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea:

- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione

al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

10. Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, e determinarne il numero dei componenti allo scadere di ogni mandato, prima di procedere alle nuove elezioni;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- costituire, se del caso, il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti, eleggendo i rispettivi membri;
- ratificare l'adesione di nuovi Soci;
- pronunciarsi, a fronte di specifica richiesta dell'interessato, in ordine al rigetto della domanda di ammissione all'Associazione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi a carico dei Soci nonché stabilire il termine entro il quale la quota associativa deve essere versata;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- approvare l'eventuale regolamento interno ed altri regolamenti interni che si rendessero necessari per disciplinare le attività e la vita dell'Associazione
- approvare il programma delle attività ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- approvare la relazione sull'attività ed il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente;
- deliberare l'istituzione e l'utilizzo del fondo di riserva;
- deliberare sugli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai Consiglieri ed impartire direttive di gestione al Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- ratificare il provvedimento con il quale il Consiglio Direttivo ha deliberato l'esclusione o la radiazione di un Socio dall'Associazione;
- esaminare il ricorso presentato dal Socio interessato contro il provvedimento di esclusione o di radiazione dall'Associazione e deliberare in via definitiva in ordine allo stesso;
- ratificare la deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo ha designato una persona come sostituto provvisorio di un Consigliere venuto a mancare, in caso di mancanza di disponibilità del primo dei non eletti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11. Compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- la modifica dello Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione ed ogni Socio dell'Associazione ha diritto alla sua consultazione.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) membri effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il numero dei componenti, che dovrà essere dispari, è deliberato dall'Assemblea dei Soci prima di procedere all'elezione del Consiglio Direttivo.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e, comunque, fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
8. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.
9. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
11. In caso di urgenza il Presidente può convocare oralmente il Consiglio Direttivo, senza l'osservanza di alcuna formalità.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
13. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione ed ogni Socio dell'Associazione ha diritto alla sua consultazione.
14. Il Maestro Direttore e i componenti della Commissione Artistica, ove costituita, sono membri aggiunti del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
15. Alle riunioni possono essere invitati altri Soci o esperti esterni che intervengono in forma consultiva, senza diritto di voto.
16. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
17. Il Consiglio Direttivo:
- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno e, comunque, congiuntamente al rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) entro la fine del mese di aprile dell'esercizio in corso;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo;
 - accoglie o respinge le domande di adesione di aspiranti Soci;
 - delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
 - decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti;
 - delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
 - delibera l'esclusione o la radiazione dei Soci secondo quanto previsto e le modalità di cui all'art. 4;
 - delibera l'adesione dell'Associazione ad organismi federali e consorziali aventi finalità analoghe;
 - predispone e cura l'organizzazione delle uscite e dei concerti del Complesso Bandistico e stabilisce il programma annuale delle attività musicali; in collaborazione con il Maestro Direttore predispone il repertorio musicale all'inizio di ogni anno di gestione;
 - redige il regolamento interno del Complesso Bandistico ed eventuali altri regolamenti interni (laboratorio musicale, corsi, stage, ecc.), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera in ordine alle modalità ed all'entità di eventuali rimborsi e spese per le attività musicali del Complesso Bandistico;
 - nomina il Maestro Direttore, vagliando i curricula dei candidati, tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane. Di contro, per serie e comprovate motivazioni, ne delibera la revoca;
 - nomina, se del caso, la Commissione Artistica; di contro potrà in qualunque momento revocarla o modificarne la composizione, con motivato provvedimento. Il regolamento interno determina compiti e funzioni nonché la durata in carica della Commissione Artistica.
18. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per dimissioni presentate per iscritto al Presidente.
19. Si avrà decadenza da Consigliere anche qualora venisse constatata la decadenza da Socio, ovvero venisse deliberata l'esclusione o la radiazione dall'Associazione della persona che ricopre la carica di Consigliere.
20. A discrezione del Consiglio Direttivo, per una migliore gestione del Complesso Bandistico, possono essere definite altre cariche (archivista, bidello, capobanda, ecc.). Queste potranno essere distribuite tra i Soci su segnalazione del Consiglio Direttivo e previa deliberazione dello stesso.
21. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negotia e speciali per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza dell'Associazione, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

22. Nel caso in cui durante il mandato venisse a mancare uno dei Consiglieri, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o, per mancanza di disponibilità, da altra persona designata dal Consiglio, come sostituto provvisorio fino alla prima seduta dell'Assemblea dei Soci, che potrà provvedere alla ratifica del Consigliere sostituito o procederà all'elezione di un altro Consigliere. Tuttavia il numero dei membri designati non dovrà essere superiore ad 1/3 dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così nominati scadono con gli altri Consiglieri ovvero alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dall'elezione dell'intero Consiglio. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti dovranno richiedere la convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

23. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno e, comunque, congiuntamente al rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) entro la fine del mese di aprile dell'esercizio in corso ed il rendiconto economico-finanziario entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
2. Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al Segretario, il verbale e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
4. È autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
5. È autorizzato, altresì, a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi e convenzioni con Enti Pubblici od altre Associazioni.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
7. In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, assente o cessato.

Art. 11

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti su proposta del Presidente, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni.
2. Il Segretario collabora con il Presidente alla redazione della corrispondenza, redige e sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nella predisposizione delle riunioni e dei relativi atti.
3. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con gli stessi; assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri dei Soci.
4. Tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce ed ordina tutta la corrispondenza e le carte amministrative. Provvede alla trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla corrispondenza dell'Associazione ed a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Qualora il Segretario fosse assente e/o impedito nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo le funzioni di Segretario verranno svolte rispettivamente dal Socio e dal Consigliere più giovane di età.

Art. 12

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti su proposta del Presidente, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni.
2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico-finanziario annuale ed il bilancio di previsione, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

3. Custodisce i documenti contabili, le fatture, gli estratti bancari e tutto quanto attiene la parte contabile; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti. Provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali.
4. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Ove nel Collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
3. Il Collegio:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi Sociali oppure su segnalazione di un Socio;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Il Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci.
2. Ove nel Collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Garante è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
3. Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 15

Il Maestro Direttore

1. È scelto e nominato dal Consiglio Direttivo vagliando i curricula dei Maestri candidati, tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.
2. Dirige il complesso bandistico ed è responsabile dell'attività artistica.
3. Nella scelta del repertorio musicale è affiancato dalla Commissione Artistica, ove costituita, nominata dal Consiglio Direttivo.
4. È suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi agli indirizzi del Presidente e del Consiglio Direttivo; insieme scelgono il repertorio musicale annuale.
5. Il regolamento interno determina gli ulteriori compiti e funzioni a lui attribuiti, come pure la durata della permanenza in carica.
6. Partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 16

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 17

Il patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
2. I beni acquisiti dall'Associazione e ad essa intestati devono essere elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai Soci.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 18

Il bilancio

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

1. L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico-finanziario che deve evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza nonché la consistenza finanziaria che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
3. Il rendiconto economico-finanziario, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora emanato.
4. Predisposto, dal punto di vista contabile, dal Tesoriere, è presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per l'approvazione, con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità od impedimento.
5. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio di previsione dell'esercizio successivo possibilmente entro il mese di dicembre di ciascun anno e, comunque, congiuntamente al rendiconto economico-finanziario entro la fine del mese di aprile dell'esercizio in corso.
6. Il rendiconto di previsione deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Il rendiconto economico-finanziario ed il rendiconto di previsione - unitamente agli atti ed alla documentazione che ne hanno determinato la formazione - devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
8. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
9. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
10. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, l'utilizzo del quale è vincolato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei Soci, in seconda convocazione è

necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci; la deliberazione di modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 3/4 (tre/quarti) dei presenti.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

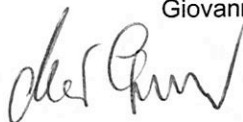
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Soci (art. 21, comma 3°, del Codice Civile). Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, dedotte le eventuali passività, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo ai Soci.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici.
 2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno se esistente, si fa riferimento all'ordinamento giuridico vigente.
- Cremona,

Presidente
Giovanni Mori



Segretario
Alessandra Zanoni

